COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

SEZIONE DEMOGRAFICI E STATISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cibola Carla

DETERMINAZIONE N. 3745 DEL 30/10/2025

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N.2774/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIOBNE PER IL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.65 DEL 30.07.2025.

IL DIRIGENTE

Premesso:

• che con la delibera della Giunta n. 48 del 04 marzo 2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;

• che con Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla D.ssa Micaela Pattaro;

• con Delibera di Giunta n. 22 del 06/02/2025 è stata disposta una parziale revisione della macrostruttura dell'Ente, assegnando l'Ufficio di Gabinetto alla Segreteria Generale retta dalla Dott.ssa Targa;

• che con Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, a seguito della revisione parziale della macrostruttura dell'Ente, sono state apportate alcune modifiche al decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali. Con tale decreto è stato conferito l'incarico dirigenziale per il settore "Ufficio Stampa, Urp Comunicazione e Qualità, Cultura, Museo, Teatro, Turismo Eventi e Manifestazioni, Demografici, Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni", comprendente i servizi afferenti "Servizi demografici (Anagrafe - Stato Civile - Leva - Polizia Mortuaria) - Statistica - Toponomastica Decentramento, Urp - Qualità - Ufficio Stampa - Comunicazione - Gemellaggi, Cultura (Teatro – Museo), Turismo Eventi e Manifestazioni" alla dott.ssa Micaela Pattaro;

• con Decreto Dirigenziale n.5 del 12/01/2024 è stato conferito alla Dott.ssa Carla Cibola l'incarico di Elevata qualificazione di tipo Organizzativo(EQO) per la Sezione Teatro Anagrafe e Statistica e che la medesima è responsabile del procedimento;

- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 30/07/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, derivante dalla sentenza Corte d'Appello di Venezia n.9/2025 R.G.647/24, per la somma complessiva di € 3.567,11 per spese di lite di controparte;

Dato atto:
- che con determinazione dirigenziale n. 2774/2025 si è provveduto ad impegnare e contestualmente liquidare il debito riconosciuto con deliberazione del consiglio comunale n.65 del 30/07/2025;
- che ai fini della liquidazione delle spese di lite di controparte pari a € 3.567,11 si è reso necessario acquisire una dichiarazione in merito al regime fiscale da applicare trattandosi di un rimborso spese da liquidare direttamente all'avvocato della controparte;
Dato atto inoltre che con e-mail del 17/10/2025 acquisita agli atti l'avvocato della controparte comunicava all'ufficio il regime fiscale da applicare , ossia regime ordinario;
Considerato che il Comune, obbligato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in sentenza quale parte soccombente, non è tenuto a richiedere preventivamente fattura al cliente del difensore distrattario, né tantomeno fattura al professionista medesimo (Circolare Ministero delle Finanze n.203 del 23/02/2015);
Rilevato dal punto prettamente fiscale, qualora – come nel caso de quo – la P.A. sia tenuta al pagamento di compensi e spese legali in favore di un Avvocato in forza di una sentenza o analogo titolo esecutivo che abbia disposto la "distrazione", unico intestatario della fattura è il soggetto assistito in giudizio il quale è peraltro l'unico committente dell'attività professionale svolta;
Rilevato infatti che, l'art.18,co.1 del D.P.R. n.633/1972, prevede il diritto – dovere della "rivalsa", secondo cui: "il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente";
Ritenuto pertanto che l'applicazione di tali principi comporta:
- che l'Avvocato debba addebitare l'imposta nei confronti del proprio cliente, ciò indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia obbligato o meno al pagamento delle spese e degli onorari;
- che il rapporto sinallagmatico, come concepito e descritto nel succitato art.18 del D.P.R. n.633/1972, intercorre tra il cliente ed il legale, restando del tutto estraneo il soccombente in giudizio, dal che consegue l'obbligo da parte del difensore di emettere la fattura, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N.633/1972, nei confronti del proprio assistito , indicando l'onorario dovuto, le spese e l'imposta sul valore aggiunto;
- che nella fattura emananda all'esito del pagamento, intestata comunque alla cliente, verrà indicato che il pagamento è avvenuto da parte della P.A. (Comune di Rovigo) soccombente in giudizio, vincolato alla prestazione in virtù della condanna contenuta nella Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.9/2025 R.G.647/24;
Rilevato che, dalla lettura dell'art.25, co 1 del D.P.R n.600/1973, emerge che la ritenuta vada operata anche nel caso in cui il compenso sia corrisposto per prestazioni di lavoro autonomo reso a terzi o nell'interesse di terzi, ragione per cui l'area applicativa della ritenuta comprende anche il pagamento di compensi per prestazioni professionali che siano rese "al di fuori " a favore di un committente non esecutore di pagamento;
Considerato che è sostituto d'imposta chiunque corrisponda compensi per prestazioni professionali, anche se tale pagamento è disposto da una sentenza di condanna (Circolare Ministero delle Finanze n.203 del 06/12/1994; sul punto si veda anche la Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.189/2023);
Ritenuto di liquidare in favore dell'Avvocato distrattario identificato nell'allegato A), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali), la somma complessiva, al lordo della ritenuta d'acconto pari ad €

3.567,11;
Ritenuto quindi, di disporre il pagamento tramite bonifico bancario in favore dell'Avvocato distrattario identificato nell'allegato A) al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile) dell'importo di € 3.004,83 , al netto della ritenuta di acconto pari a € 562,28;
Ritenuto inoltre di operare in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.29, co.5 del D.P.R. n.600/1973, la ritenuta d'acconto di € 562,28;
Ritenuto pertanto necessario revocare l'atto di impegno e contestuale liquidazione assunto con determinazione dirigenziale n.2774/2025 e a seguito della verifica del regime fiscale da applicare trattandosi di un rimborso spese da liquidare direttamente all'avvocato della controparte, di procedere all'approvazione di un nuovo provvedimento di impegno e contestuale liquidazione;

Tutto quanto premesso
- Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto l'art. 16, comma 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- Visti gli artt. n. 20, comma 6, e 46 del vigente Regolamento di Contabilità;
Vista :
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, bilancio di previsione esercizio 2025-2027 e relativi allegati";
- la deliberazione di G.C. n. 15 del 30/01/2025, avente a oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";
- la deliberazione della G.C. N. 4 dell'8/1/2025 con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa all'assegnazione delle dotazioni finanziarie;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente approvate;
2) di approvare l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
3) di procedere alla revoca della determinazione dirigenziale di impegno e contestuale liquidazione n.2774/2025 in quanto si è reso necessario acquisire una dichiarazione in merito al regime fiscale da applicare trattandosi di un rimborso spese da liquidare direttamente all'avvocato della controparte;
4) di assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 3.567,11 come da nota spese pervenuta dall'Avvocato distrattario identificato nell'allegato A) al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile) legale della controparte e agli atti dell'ufficio per il pagamento delle spese di lite in esecuzione della sentenza Corte d'Appello di Venezia n.9/2025 R.G.647/2025 la cui legittimità è stata riconosciuta con la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 30/07/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ;
5) di impegnare la somma pari a € 3.567,11 come sopra specificato mediante imputazione al Cap/Art 080130/1360 "Spese legali da contenzioso" conto finanziario U.1.03.02.11.999 del Bilancio per l'esercizio in corso;
6) di liquidare e pagare entro il 10/11/2025 la spesa pari a € 3.567,11 al lordo della ritenuta d'acconto per il credito spettante come indicato nella nota spese pervenuta dal legale della controparte Avvocato distrattario identificato nell'allegato A) al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile) . tramite versamento sul c/c bancario del beneficiario indicato nel medesimo allegato A);
7) di disporre il pagamento tramite bonifico bancario in favore dell'Avvocato distrattario identificato

nell'allegato A), al presente provvedimento (per farne parte integrante e sostanziale non ostensibile) dell'importo di € 3.004,83, al netto della ritenuta d'acconto pari a €562,28;
8) di operare in qualità di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.29, co.5 del D.P.R. n.600/1973, la ritenuta d'acconto di € 562,28;
9) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.153, comma 5, del D.Lgs.n.267/200);
10) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – procedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;
11) di dare atto che la pubblicazione dell'atto online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
12) di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale